



247/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79901/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis),
nato a omissis, il omissis, ed ivi residente
in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso,
giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Garofolo (C.F. GRFDNL81R30A132P) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Muzio Clementi n. 18, che chiede che ogni comunicazione relativa al presente procedimento sia inviata all'indirizzo p.e.c. daniele.garofolo@pec.it, quale domicilio elettronico digitale, o al n. di telefax 06.9364901;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato in giudizio dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari - Ufficio VII - Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato, in persona del dirigente dott. G. Crovella, domiciliato in Roma, via Cavour, n.5, p.e.c. rif.tepprivilegiatoquiescenza@cert.vigilfuoco.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni

inerenti il presente procedimento all'indirizzo
p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14.5.2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Daniele Garofolo per la parte
ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S.,
mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da
verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 31.1.2023 parte
ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere
- previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del
provvedimento in data 14/10/1998 emesso dal
Ministero dell'Interno - Direzione Generale della
Protezione Civile, Servizio Trattamento economico
del Personale, ha rigettato la relativa istanza in
data 18/12/1992 - il riconoscimento del diritto ad
ottenere la pensione privilegiata ordinaria nella
misura dell'VIII categoria, misura massima, prevista
dal D.P.R. 686/1957 e s.m.i., con decorrenza dalla
data di presentazione della domanda di
riconoscimento del beneficio (18/12/1992) o, in

subordine, dalla data di emissione del provvedimento di diniego ivi impugnato (14/10/1998) o, in ogni caso, con la decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, con corresponsione degli arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione competente di erogare la prestazione riconosciuta con ogni accessorio di legge, ivi compresi gli arretrati maturati e non corrisposti, con vittoria di spese e competenze, anche generali, del presente giudizio da liquidarsi secondo i criteri di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 In punto di fatto, rappresenta che:

- a. il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di vigile del fuoco dal 08/07/1961 al 01/12/1992, epoca in cui veniva collocato a riposo per limiti di servizio (all. 02);
- b. con istanza del 07/04/1981, prot. 3042 del 08/04/1981, il ricorrente chiedeva per il riconoscimento della causa di servizio a seguito del riconoscimento della *"spondilodiscoartrosi del tratto dorsale con osteofitosi paramarginale con riduzione degli spazi intersomatici compresi tra C6 e C7 e tra L5 e S1 con deviazione scoliotica anteriore convessa"*, al fine di ottenere il beneficio dell'equo indennizzo (all. 03);

c. con dichiarazione medica del 18/06/1981 resa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Servizio Sanitario, veniva accertato che la suddetta patologia pur non menomando l'idoneità al servizio incondizionato, tuttavia, era da considerarsi dipendente da causa di servizio (all. 04);

d. con verbale AB n. 3483 del 06/08/1983, la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare Principale di Roma - tenuto conto che il ricorrente aveva *"prestato gravosi e prolungati servizi nelle sedi ove è stato effettivo con conseguenti innumerevoli disagi fisici, ambientali e climatici"* - giudicava che l'infermità cui era riconosciuto affetto e sopra indicata dipendesse da causa di servizio, con idoneità al servizio, ed inquadrabile nell'VIII categoria, tabella "A", D.P.R. 686/1957, nella misura massima (all. 05);

e. con delibera del 27/06/1988, prot. 20977/85, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie rendeva il parere favorevole in ordine al riconoscimento della patologia contratta dal Sig. XX direttamente dipendente da causa di servizio, riparametrandola tuttavia alla tabella "B", misura massima (all. 06);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

f. con decreto del 14/10/1989 emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione generale della Protezione Civile, veniva sancito che l'infermità contratta dal ricorrente era da riconoscersi dipendente da causa di servizio (doc. 07);

g. con decreto del 30/07/1991 emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, Direzione Centrale del Personale, veniva riconosciuto il diritto ad ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo per causa di servizio (all. 08);

h. con istanza del 18/12/1992, successivamente alla collocazione a riposo ed entro un anno dalla stessa, il ricorrente presentava apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per la medesima patologia già riconosciuta (all. 09);

i. con verbale mod. "B" n. 776 del 21/06/1994, la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Medicina Legale della Cecchignola di Roma, rendeva parere unanime circa la riferibilità della patologia contratta per fatti attinenti al servizio e riteneva ascrivibile alla VII categoria della tabella "A" di cui al D.P.R. 686/57 *"per anni 4 dal congedo a successivamente a vita"* il requisito

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sanitario per ottenere la richiesta pensione privilegiata ordinaria (all. 10), ulteriormente richiamato nella dichiarazione in tal senso resa dal medesimo Organo (all. 11);

j. con parere favorevole dell'11/06/1997 reso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, veniva riconosciuto che l'infermità contratta dal ricorrente rientrasse nella VIII categoria, misura massima, tabella "A" di cui al D.P.R. 686/57 (all. 12);

k. con l'impugnato decreto del 14/10/1988 (recte 1998) del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile, Servizio per il Trattamento Economico del Personale, veniva denegato diritto ad ottenere la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria in considerazione del fatto che l'art. 64 del D.P.R. 1092/1973 *"preclude al dipendente statale il diritto a pensione privilegiata nel caso in cui le infermità contratte in servizio ed ascrivibili a categoria di pensione - Tab. A, non abbiano reso il medesimo inabile al servizio"*.

1.2 In punto di diritto formula l'unica articolata censura di:

I. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 64 e 67 D.P.R. 1092 del 1973

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e s.m.i., per avere ritenuto applicabile al ricorrente l'art. 64 del D.P.R. 1092/73 e s.m.i. anziché la norma di cui all'art. 67 applicabile agli appartenenti alle Forze Armate;

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate (al paragrafo 1).

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 29.5.2024, Il Ministero dell'interno:

2.1 in punto di fatto:

a. ha confermato che:

(1) il ricorrente è stato assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 01/04/1965 ed è stato collocato a riposo a domanda, con la qualifica Capo Reparto, dal 01/12/1992 per raggiunti limiti di servizio;

(2) il medesimo ha presentato domanda di pensione privilegiata nella data e per l'infermità sopra riportata con gli esiti valutativi sopra riportati;

b. in adesione a specifici rilievi formulati al riguardo all'epoca dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, l'amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha respinto l'istanza, in applicazione dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092/73, per il quale, ai fini del conferimento del beneficio in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

parola, occorre la "non idoneità" al servizio d'istituto.

2.2 In punto di diritto, eccepisce la prescrizione quinquennale dei pagamenti ex art. 2 R.D.L. n. 295 del 1939, come modificato dall'art. 2 l. n. 428 del 1985.

3. In esito all'udienza del 12.6.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 14.6.2024, n. 93/2024, disponeva, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio:

- a. che il Ministero dell'interno provvedesse, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, al deposito della delega, generale o speciale, alla rappresentanza processuale conferita al dirigente dott. G. Crovella;
- b. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. a cura della Segreteria nei termini di legge.

4. In data, rispettivamente, 14 e 25 giugno 2024 la segreteria e il Ministero davano esecuzione all'ordinanza.

5. Con la memoria di costituzione, depositata in data 14.4.2025 l'I.N.P.S.:

5.1 in punto di diritto, eccepisce:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. la propria carenza di legittimazione sostanziale, quale mero ordinatore secondario di spesa;

II. l'infondatezza della domanda, poiché ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n.1092/1973, l'equiparazione opera limitatamente al *"personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"* con esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi non operativi.

III. la prescrizione quinquennale dei ratei e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

5.2 In conclusione, chiede:

I. in via principale, di rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;

II. in subordine e salvo gravame dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall' art. 22, comma 36, l. 724 del 1994, con il favore delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del provvedimento in data 14/10/1998 emesso dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile, Servizio Trattamento economico del Personale, ha rigettato la relativa istanza in data 18/12/1992 - il riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria nella misura dell'VIII categoria, prevista dal D.P.R. 686 del 1957 e s.m.i., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio (18/12/1992) o, in subordine, dalla data di emissione del provvedimento di diniego ivi impugnato (14/10/1998) o, in ogni caso, con la decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, con corresponsione degli arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

competente di erogare la prestazione riconosciuta con ogni accessorio di legge, ivi compresi gli arretrati maturati e non corrisposti, con vittoria di spese e competenze, anche generali, del presente giudizio da liquidarsi secondo i criteri di legge.

3. In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'I.N.P.S., per due ordini di ragioni.

2.1 Da un lato, la posizione di ordinatore secondario di spesa non comporta ex se il difetto di legittimazione passiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale, da cui non si ravvisa motivo per discostarsi, alla stregua del quale *"dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.S., sull'assunto di essere un mero ordinatore secondario di spesa (Sez. III. Centr., sent. n. 78/2023; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 29/2023).*

La circostanza, infatti, di essere ordinatore secondario di spesa non priva l'Ente dell'interesse alla risoluzione di una controversia pensionistica; nell'ipotesi, infatti, che emergessero indebiti sui trattamenti pensionistici, dovrebbe essere esso stesso a dover agire per l'eventuale recupero e non l'amministrazione di appartenenza del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

"Va, poi, condiviso l'indirizzo della giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. Veneto, n. 179 del 2018), secondo il quale le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione che, comunque, costituiscono nel loro complesso la figura di obbligato passivo e che, nei giudizi pensionistici, sia l'amministrazione che ha emesso l'atto sia l'ente eventualmente tenuto al pagamento hanno interesse a che la sentenza faccia stato nei confronti di entrambi, quanto meno ai fini della individuazione del soggetto tenuto a rifondere le spese di lite in funzione della soccombenza. In ogni caso, su ciascuna delle Amministrazioni convenute o comunque parti processuali del presente giudizio fanno capo porzioni di adempimenti, tutte necessarie per la definizione della controversia. Sicché il contraddittorio esteso risponde all'esigenza di assicurare il raggiungimento dell'auspicato "bene della vita" per cui v'è causa" (Sez. Giur. Emilia - Romagna, sent. n. 36/2023) (cfr. Cdc, Sez. giur. Toscana, 9.4.2024, n. 33).

2.2 Per altro profilo, non appare conforme al quadro normativo la tesi che nega la competenza dell'Istituto a modificare provvedimenti di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

determinazione delle pensioni, rilasciate dal Ministero dell'interno in data antecedente alla completa effettività del trasferimento di funzioni disposto dall'art. 2, comma 1, l. n. 335 del 1995.

Premesso che la competenza delle amministrazioni pubbliche è regolata principio di legalità ex art. 97 Cost., in base al quale le funzioni sono attribuite in base alla legge (*id est*, fonte normativa primaria, ovvero da fonte normativa secondaria a ciò autorizzata dalla fonte primaria), in assenza di disposizioni normativa che disponga in senso diverso, deve osservarsi che, in via generale, il trasferimento di funzioni da un ente ad un altro comporta che, dalla data di tale trasferimento, l'ente subentrante, per effetto del trasferimento, succeda in toto all'ente cedente nel complesso delle competenze *de quibus*. Ciò vale anche per le funzioni di riesame/autotutela.

Nel senso di un fenomeno successorio nella materia *de qua* ormai perfezionato si è espressa chiaramente la Corte dei conti, Sez. centr. contr. leg., 18 gennaio 2011, n. SCCLEG/1/2011/PENS, con riferimento al Ministero della difesa, affermando un principio generale e dunque applicabile a tutti gli altri Ministeri. Si intende che dette funzioni sono ora

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trasferite all'I.N.P.S., succeduto all'I.N.P.D.A.P. ex art. 21, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, in tutti i rapporti attivi e passivi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nel caso di specie, pertanto, alcun valore normativo appare potersi riconoscere, nel senso proposto dalla parte resistente, di un trasferimento di funzioni che non ricomprenda a favore dell'ente subentrante anche la potestà di rideterminare/riesaminare (naturalmente sulla base di fatti sopravvenuti successivamente alla data di effettivo trasferimento delle funzioni) gli atti relativi al trattamento pensionistico a suo tempo rilasciati dall'ente cedente.

Solo per completezza, è appena il caso di fare stato che, in materia di trasferimento di funzioni *ex lege*, alcun valore normativo hanno le circolari amministrative in sede di giudizio.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

4.1 La questione controversa concerne l'applicabilità o meno dell'art. 67 D.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo dell'art. 64, agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Detta questione è stata, da tempo, definita in senso positivo da consolidata giurisprudenza di questa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Corte (cfr., per tutte, Cdc, sez. II giur. app., 30.12.2022, n. 679, e giurisprudenza ivi richiamata), "in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I app. n. 178/2011 e sentenze ivi richiamate) formatasi in relazione ad analoga controversia concernente il personale del Corpo forestale dello Stato ma applicabile anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. n. 1092 del 1973".

Per l'effetto deve essere presa in considerazione "l'espressa equiparazione al personale militare operata dall'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973 (rubricato "Servizi antincendi e Corpo forestale").

L'art. 75 richiamato (ancora in vigore) statuisce che "le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61".

Ebbene, l'art. 75 è inserito nel titolo IV - che disciplina il trattamento privilegiato, e l'art. 61 richiama determinate categorie del personale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, l'art. 75 del D.P.R. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1092 del 1973, letto in correlazione con l'art. 61 della medesima norma, legittima l'applicazione delle norme sul trattamento pensionistico privilegiato dei militari ai Vigili del fuoco".

4.2 Considerato che, nella fattispecie, risulta per tabulas che il ricorrente abbia svolto l'attività presso i "settori operativi", ex art. 61 del ripetuto D.P.R. n. 1092 - risultando, dal foglio matricolare (pag. 5) depositato del Ministero, che il medesimo dal 1.11.1974 ha svolto funzioni di capo posto operativo fino a divenire Capo reparto - deve affermarsi l'applicabilità al ricorrente dell'art. 67 del ripetuto D.P.R., essendo incontrovertibile la sussistenza dei restanti requisiti per la fruizione della pensione privilegiata.

A conferma, giova evidenziare che il Ministero nulla ha controdedotto nel merito, limitandosi ad eccepire la prescrizione e ad affermare (senza allegarne prova) un diverso orientamento in sede di controllo della Corte dei conti, peraltro disatteso da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per i richiami, Sez. giur. Abruzzo, 9.4.2013, n. 94).

5. Quanto alla decorrenza, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalle resistenti, deve dichiararsi la prescrizione per i

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ratei maturati prima del 31.1.2018, per effetto dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione derivante dalla domanda giudiziale deposita (solo) in data 31.1.2023.

6. Conclusivamente, il ricorso è fondato integralmente e, pertanto, deve:

- a. accogliersi il ricorso;
- b. per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria dell'VIII categoria a decorrere dal 31.1.2018 e condannarsi le parti resistenti a riconoscere il diritto così accertato e l'I.N.P.S. al conseguente pagamento delle somme così determinate;
- c. condannarsi l'I.N.P.S. a corrispondere i ratei di pensione già maturati a decorrere dalla predetta data.

7. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo a decorrere dalla data sopra indicata e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nonché, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).

8. Atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale e l'inerzia serbata da entrambe le parti resistenti dopo la presentazione del ricorso ai fini di una risoluzione concordata della controversia, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti resistenti a riconoscere, nei sensi di cui in motivazione, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria dell'VIII categoria e l'I.N.P.S. al pagamento delle somme così determinate;

b. condanna l'I.N.P.S. a corrispondere i ratei dovuti a decorrere dal 31.1.2018, oltre interessi e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo nei sensi di cui in motivazione;

c. condanna il Ministero dell'Interno e l'I.N.P.S. in solido al pagamento delle spese legali che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre oneri di legge;

d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.05.2025 11:15:55
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03